



COMUNE DI OGLIANICO

Provincia di Torino

Via Roma, 1 – C.A.P. 10080
Tel.0124/34050 - Fax. 0124/470045

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

INDICE

Titolo I - NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Modalita' di esecuzione in economia
- Art. 3 – Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 4 – Limiti speciali per talune tipologie di lavori in economia

Titolo II – INTERVENTI ORDINARI

- Art. 5 – Lavori in economia
- Art. 6 – Forniture di beni in economia
- Art. 7 – Servizi in economia
- Art. 8 – Interventi misti
- Art. 9 – Norma di salvaguardia

Titolo III – PROCEDURE

- Art. 10 – Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento
- Art. 11 – Documentazione di progetto
- Art. 12 – Interventi in economia eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 13 – Interventi in economia eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 14 – Atti procedimentali
- Art. 15 – Scelta del contraente
- Art. 16 – Contratti aperti
- Art. 17 – Mezzi di tutela

Titolo IV – DISPOSIZIONI SPECIALI ED INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 – Interventi d’urgenza

Art. 19 - Lavori di somma urgenza

Art. 20 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

Art. 21 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

Art. 22 – Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

Art. 23 – Disposizioni speciali per i servizi legali , di supporto ed assistenza giuridico-amministrativa

Art. 24 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Titolo V – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 25 – Garanzie

Art. 26 – Esecuzione dei lavori

Art. 27 - Revisione prezzi

Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

Art. 30 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Titolo VI – DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 31 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Art. 32 - Inadempimenti

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Normativa antimafia

Art. 34 – Rinvio dinamico

Art. 35 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di “lavori”, “forniture” e “servizi”, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel Bilancio di Previsione, nei Piani Economici di Gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 3 – Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di **euro 200.000,00**.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente

frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 8, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
 - c) gli interventi individuati distintamente dal Piano Esecutivo di Gestione per ciascun Settore, nonché quelli che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Servizio.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è da intendersi automaticamente adeguato in caso di nuove disposizioni legislative.

Art. 4 – Limiti speciali per talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente ai lavori di cui all'articolo 5 eseguiti in **amministrazione diretta** ai sensi dell'articolo 2, comma 2 gli stessi non possono superare l'importo complessivo di **euro 50.000,00**.
2. Limitatamente ai lavori di cui all'articolo 5, comma 2, **(interventi di manutenzione di opere o impianti)** l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di **euro 100.000,00**.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Titolo II – INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 – Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 3, comma 1, **(euro 200.000,00)** ovvero con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, **(euro 50.000,00)** in caso di esecuzione in amministrazione diretta, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 1. prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 2. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 3. le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, erosioni, rovine di manufatti ecc. nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori e danni alla circolazione stradale;
 4. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 5. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro o la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 1. prove geognostiche e geologiche;
 2. prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, ecc.)
 3. rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici necessarie a riportare alla esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell'immobile.
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 2, **(euro**

100.000,00) ovvero con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, (**euro 50.000,00**) in caso di esecuzione in amministrazione diretta tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) la manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, l'asfaltatura di strade esistenti, lo spurgo e la manutenzione delle cunette e dei fossi, le riparazioni ai manufatti, la sistemazione delle banchine e delle fasce di rispetto stradali, la regolazione delle scarpate ed il relativo decespugliamento e taglio dell'erba, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
 - b) la manutenzione degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di depurazione non di competenza del S.I.I. e degli impianti di pubblica illuminazione;
 - c) lavori di conservazione e riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento alle norme di sicurezza, di risparmio energetico e prevenzione incendi, nonché di adeguamento igienico e di abbattimento delle barriere architettoniche concernenti edifici di proprietà Comunale o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, compresi i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - d) la manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche, nonché delle aree verdi attrezzate e delle aree di proprietà comunale e le opere di recinzione delle medesime aree;
 - e) lavori di rimboschimento e di sistemazione di zone e di terreni montani;
 - f) la manutenzione dei cimiteri;
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.

Art. 6 – Forniture di beni in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) libri, giornali e pubblicazioni di ogni genere, di riviste giuridiche e banche dati su DVD-ROM o altri supporti informatici ed abbonamenti a periodici, gazzette, bollettini, sia su supporto cartaceo che informatico;
 - b) materiale di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici e dei servizi: materiale di cancelleria, valori bollati, materiale per disegno, compresi materiali per la fotografia e per la diffusione sonora e visiva;
 - c) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - d) fotocopiatrici, attrezzature ed arredi in genere per gli uffici e servizi comunali, oggettistica, fornitura parti di ricambio e relativo materiale di consumo;
 - e) materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;
 - f) apparecchiature informatiche, telefoniche e telematiche, parti di ricambio, materiale informatico e software di vario genere e materiali di consumo;
 - g) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
 - h) arredamento delle sezioni elettorali o di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, politiche ed amministrative, nonché per lo svolgimento dei referendum; predisposizioni di tutti gli stampati e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che non siano direttamente forniti dallo Stato;
 - i) vestiario e relativi accessori, compresi i dispositivi di protezione individuale, per il personale

dipendente;

- j) dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi nonché per attività di protezione civile;
 - k) materiale necessario per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili comunali, degli arredi, delle infrastrutture e degli automezzi;
 - l) segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - m) giochi, arredi, attrezzature, segnaletica ed accessori per impianti sportivi, parchi gioco ed aree per il verde pubblico, nonché l'arredo urbano in genere;
 - n) arredi e attrezzature cimiteriali;
 - o) materiale, utensileria varia e stoviglie ed attrezzature da cucina;
 - p) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - q) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - r) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - s) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - t) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - u) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade, piazzali ed aree pubbliche;
 - v) materiali ed attrezzature per lo sgombero della neve;
 - w) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, mezzi d'opera, compreso il rifornimento di carburante e lubrificanti, tassa di immatricolazione e di circolazione, acquisto accessori e pezzi di ricambio;
 - x) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).
 - y) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, spese di rappresentanza, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - z) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - aa) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - bb) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7 – Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886; compresa la manutenzione delle attrezzature informatiche, di ufficio e fotocopiatori;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui

all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti ed assistenza software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione dello studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, ristoranti, bar, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature ricreative, culturali e sportive, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni sportive, culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 6;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) lo sgombero della neve da strade, percorsi pedonali ed aree pubbliche;
 - e) servizi legali e di supporto ed assistenza giuridico-amministrativa nonché prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti di cui all'articolo 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 5 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 3, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 9 – Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Titolo III – PROCEDURE

Art. 10 – Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 – Documentazione di progetto

1. La realizzazione dei lavori di manutenzione di opere o impianti di cui all'articolo 5, comma 2, mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori ad **euro 5.000,00** e fino all'importo massimo consentito, è preceduta dall' approvazione da parte della Giunta Comunale dei relativi elaborati di progetto;
2. La progettazione, stante la tipologia di opere da realizzare, si sviluppa secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici in preliminare e definitivo;
3. Il progetto Preliminare è costituito da Relazione tecnica comprensiva di stima sommaria dei costi, con l'indicazione precisa degli interventi da realizzare;
4. Il progetto Definitivo, di norma, dovrà essere costituito dai seguenti elaborati tecnici:
 - a) Relazione tecnica, documentazione fotografica ed estratti cartografici (P.R.G.I. , mappa catastale);
 - b) Computo metrico estimativo;
 - c) Elenco prezzi unitari;
 - d) Eventuali elaborati grafici;
 - e) Capitolato d'oneri o Foglio patti e condizioni;
 - f) Piano di Sicurezza e Coordinamento qualora previsto ai sensi del D.lgs, n. 81/2008, e smi ;
5. Il Responsabile del Procedimento può modificare ovvero integrare i contenuti dei singoli livelli progettuali qualora li ritenga insufficienti od eccessivi.

Art. 12 – Interventi in economia eseguiti in amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 10 provvede direttamente all'effettuazione delle spese necessarie nel rispetto delle direttive fissate dalla Giunta Comunale;
2. Ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente dell'Ente, il responsabile di cui al comma 1 richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale o mediante cantieri di lavoro di pubblica utilità comportanti l'impiego prevalente di personale "socialmente utile" ed utilizzabile, quindi, quale rimedio alla disoccupazione locale.
3. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale

noleggio dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'intervento .

4. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 – Interventi in economia eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 10 richiede almeno cinque preventivi, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, ad altrettanti operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
2. La lettera di invito , di norma , contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi a base d'asta, ove determinati, e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri o disciplinare tecnico e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
 - i) ogni altra indicazione ritenuta necessaria dal responsabile di cui all'articolo 10;e può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica.

I punti b, c, d, f, i possono essere contenuti in documento allegato alla lettera, denominato “foglio patti e condizioni” , “capitolato d'oneri” o “disciplinare tecnico”.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può procedere ad affidamento diretto ad un'unica Ditta nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - d) nel solo caso di **lavori**, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di **euro 40.000,00**.
 - e) nel solo caso di **servizi o forniture**, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di **euro 20.000,00**.

in questa evenienza il responsabile di cui all'articolo 10 dovrà acquisire agli atti, sia mediante richiesta scritta ovvero verbale sia , nel caso di fornitura di beni o servizi, attingendo a cataloghi cartacei e/o telematici, preventivo di spesa contenente l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e la qualità del lavoro, bene o servizio richiesto, le modalità di esecuzione o fornitura, il prezzo o i prezzi e le modalità ed i tempi di pagamento.

Art. 14 – Atti procedurali

1. Per gli interventi che dovranno essere eseguiti secondo la procedura di aggiudicazione di cui al comma 1 del precedente articolo 13, la richiesta di preventivi dovrà essere formalizzata solo dopo l'adozione della relativa Determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 da parte del responsabile di cui all'articolo 10.
2. L'affidamento a cottimo fiduciario è formalizzato in apposita Determinazione, adottata dal responsabile di cui all'articolo 10. Con la stessa Determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
3. L'affidamento dei lavori tramite cottimo è soggetto a post-informazione mediante pubblicazione nell'albo pretorio comunale dei nominativi degli affidatari e comunicazione periodica all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, così come previsto dall'art. 144, comma 4, del DPR 554/1999.
4. Per i lavori, servizi e forniture aggiudicati secondo la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 13 il rapporto contrattuale si perfeziona mediante sottoscrizione tra le parti di apposito contratto, redatto sotto forma di scrittura privata registrabile in caso d'uso, esente da diritti di segreteria, depositato presso l'ufficio di Segreteria del Comune, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'accettazione dell'offerta da parte del Responsabile competente.
In caso di affidamento diretto il cottimo fiduciario è regolato da apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 10 comunica all'impresa affidataria l'accettazione dell'offerta-preventivo presentata e dispone l'ordinazione dei lavori, provviste o servizi.
5. Gli atti di cui al comma precedente , fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito di cui all'articolo 13, comma 2, sono emessi a seguito dell'adozione della Determinazione di cui al comma 2 e vengono sottoscritti dalle parti, anche in forma disgiunta.
6. Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dal cottimista, ad eccezione delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei lavori, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori le attività che richiedono impiego di mano d'opera sono consentite qualora non integrino la fattispecie del subappalto ai sensi dell'art. 18, comma 12, della Legge 55/90 e s.m.i..

Art. 15 – Scelta del contraente

1. In caso di affidamento previo esperimento di gara informale di cui all'articolo 13, comma 1, l'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, dal responsabile di cui all'articolo 10 che provvede a sottoscrivere l'atto di cottimo di cui all'articolo 14, comma 4.
2. La scelta del contraente avviene, di norma, applicando il criterio del prezzo più basso offerto, sia sull'importo a base d'asta, sia con offerta a prezzi unitari, ma potrà essere applicato anche il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili, quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità prezzo, ecc. In tali casi i criteri adottati dovranno essere fissati nella Determinazione di indizione della procedura negoziata e approvazione dello schema di lettera d'invito.
3. Nell'esame delle offerte il Responsabile del Servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale

sintetico nel quale saranno indicate le fasi della trattativa, i nominativi delle ditte invitate, le motivazioni per cui l'offerta prescelta risulta più conveniente, anche per motivi diversi dal prezzo. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con la Determinazione di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 16 – Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta regolarizzato il rapporto contrattuale in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 10 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 3 del presente regolamento;
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 10, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 17 – Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Titolo IV – DISPOSIZIONI SPECIALI ED INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 – Interventi d’urgenza

1. Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all’articolo 10 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa, che dovrà essere contenuta nel limite di cui all’articolo 3, comma 1, **(euro 200.000,00)** e di ordinazione.

Art. 19 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 18, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato, entro il limite di cui all’articolo 3, comma 1, **(euro 200.000,00)**
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario in difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 10 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’articolo 191, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 20 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’articolo 18 o i lavori di somma urgenza di cui all’articolo 19 siano ordinati dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di

cui agli articoli 10, 18 e 19, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'articolo 10 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 21 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 5 e 14 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

Art. 22 – Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 6, 7 e 14 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 23 – Disposizioni speciali per i servizi legali , di supporto ed assistenza giuridico-amministrativa

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 10, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa o assicurativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le

professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 24 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, le opere in c.a., gli impianti tecnologici, il contenimento dei consumi energetici, la documentazione catastale ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile di cui all'articolo 10.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
 6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione di apposito avviso all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
 7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
 8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a) di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
 9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 25 – Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 26 – Esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la diretta responsabilità del Responsabile dell'Area Tecnica, che assume la posizione di responsabile del procedimento, o di tecnico preventivamente individuato dalla Stazione Appaltante; quest'ultimo deve segnalare al Responsabile del Procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere

contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di inizio, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. I lavori per cottimo relativi alle manutenzioni di cui all'articolo 5, comma 2, di importo fino a 5.000,00 euro sono liquidati sulla base della fattura ed attestando nel contesto della Determinazione di liquidazione la regolare esecuzione dell'intervento.
5. Gli atti contabili di cui al presente articolo devono essere approvati con apposite Determinazioni dal responsabile di cui all'articolo 10 ed ai medesimi si applicano i termini di pagamento di cui all'art. 29 del D.M.LL.PP. 19.04.2000, n° 145 (Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP.).

Art. 30- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo' superare il limite di 200.000,00 euro.

Art. 31 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture di beni ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 10, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 10, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione, verifica la corrispondenza della prestazione all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostatici, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro novanta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 32 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Normativa antimafia

1. Agli affidamenti a cottimo fiduciario di importo superiore a € 154.937,06 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Art. 34 – Rinvio dinamico

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per quanto in esso non espressamente previsto si fa' integrale rinvio a tutte le norme statali, regionali e comunitarie vigenti in materia di forniture di beni e servizi e di lavori pubblici .
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applichera' la nuova norma

Art. 35 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrera' in vigore il primo giorno successivo a quello dell'esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.
2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.

